SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Provincia autonoma di Trento:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6/L

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Monclus Josè Maria, di titolo di studio estero valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a noma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Vista l'istanza del sig. Monclus Josè Maria, nato a Rosario - Provincia di Santa Fe (Argentina) il 31 agosto 1952, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile - sezione A dell'albo;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Contador publico» presso la «Universidad Nacional de Rosario» nel dicembre 1975;

Considerato inoltre che ha dimostrato di essere stato iscritto al «Consejo Profesional de Ciencias Economicas» della Provincia di Santa Fe, da giugno 1976;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Ritenuto peraltro che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 16 gennaio e del 6 marzo 2009;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Monclus Josè Maria, nato a Rosario - Provincia di Santa Fe (Argentina) il 31 agosto 1952, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione B dell' albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario e relativo contenzioso, 2) diritto commerciale, 3) diritto civile, 4) diritto fallimentare, 5) controllo della contabilità e dei bilanci, 6) disciplina dei bilanci e consolidati, 7) revisione contabile, 8) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

09A15772

DECRETO 21 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hamer Lucy Margaret, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Hamer Lucy Margaret, nata a Sutton (Regno Unito) il 26 novembre 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Barrister and Solicitor» di cui è in possesso, conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Law», conseguito presso l'«University of Auckland.New Zeland» in data 5 maggio 1988;

Considerato che è stata iscritta presso la «New Zealand Law Society» fino al 31 dicembre 1990;

Considerato che la sig.ra Hamer Lucy Margaret risulta essere attualmente in possesso dell'accesso alla professione di avvocato in Nuova Zelanda;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Hamer Lucy Margaret, nata a Sutton (Regno Unito) il 26 novembre 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A15771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma» in liquidazione, in Napoli e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 giugno 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma» in liquidazione, con sede in Napoli (codice n. 00420910580) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Vincenzo Russo, nato a Napoli il 12 ottobre 1967, ivi domiciliato in via Scipione Rovito, n. 35;

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960, domiciliato in Cicciano (Napoli), in via Nola, n. 41;

avv. Lorenzo Reveglia, nato a Piedimonte Matese (Caserta) il 12 luglio 1945, domiciliato in Torvaianica (Roma), in piazza Italia, n. 44;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15776

DECRETO 10 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Calonaci - soc. coop. a r.l.», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLA SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Calonaci - Soc. Coop. a r.l., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) (codice fiscale n. 00476160486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962, con studio in Firenze, via di S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15779

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «CO.M.E.TRA Società Cooperativa a r.l. - Cooperativa Magazzinaggio e Trasporti», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 20 dicembre 2006 del revisore incaricato della Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.M.E.TRA Società Cooperativa a r.l. - Cooperativa Magazzinaggio e Trasporti», con sede in Milano, costituita in data 21 aprile 1999 con atto a rogito del notaio Silocchi dott. Maurizio, n. REA MI-1587931 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro n. 154, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15778

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Press & Show - Società cooperativa», in Biella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 15 ottobre 2007 del revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Press & Show - Società cooperativa», con sede in Biella, costituita in data 23 ottobre 2001 con atto a rogito del notaio Massimo Ghirlanda di Biella, n. REA BI-178247 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso Di Savoia n. 15 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00040

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Speedipharma Piccola società cooperativa a r.l.», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 22 dicembre 2006 del revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Speedipharma Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Asti, costituita in data 14 dicembre 2000, n. REA AT-101148 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso Di Savoia n. 15 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00041

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa facchini Scalo Belfiore», in Mantova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 6 ottobre 2006 del revisore incaricato del Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa facchini Scalo Belfiore», con sede in Mantova, costituita in data 28 novembre 1973 con atto a rogito del notaio Aliberti Nicola di Mantova, n. REA MN - 12611 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Mara Roberta Sacchini, nata a Milano il 17 maggio 1945, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00042

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Maria Scuro Martina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Anna Maria Scuro Martina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Qualifica professionale di parrucchiera conseguita presso la Scuola professionale «Gewerbliche Schule» di Heidenheim (Germania), della durata di tre anni con tirocinio e del Diploma di «Mastro parrucchiere» conseguito presso la Camera dell'Artigianato di Ulm (Germania), nonché dell'esperienza professionale pluriennale maturata in Germania, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Anna Maria Scuro Martina, cittadina italiana, nata a Heidenheim an der Brenz (Germania) in data 2 dicembre 1979, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15738

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Youness Ayoub, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Youness AYOUB, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato di formazione professionale per acconciatore conseguito nel 2006 presso la scuola privata (autorizzata dallo Stato) «Ecole Privee de Coiffure 2 Mars» di Casablanca (Marocco) della durata di due anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Youness AYOUB, cittadino marocchino, nato a Casablanca (Marocco) in data 19 novembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15739

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Zaharia Nituleac, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mihaela Zaharia Nituleac, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di conclusione della scuola professionale con la qualifica di parrucchiera, conseguito presso la Scuola Professionale di Cooperazione di Botosani (Romania), della durata di tre anni, nonché dell'esperienza di lavoro dipendente maturata in Italia per oltre due anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mihaela Zaharia Nituleac, cittadina rumena, nata a Dorohoi (Romania) in data 11 febbraio 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15736

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Tarantino, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Carmen Tarantino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di Capacità di parrucchiera conseguito nel 2002 presso la Scuola professionale artigianale e industriale di Trevano - Canobbio (Svizzera), della durata di tre anni con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice autonoma in Svizzera per quattro anni e novi mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Carmen Tarantino, cittadina italiana, nata a Lugano (Svizzera) in data 5 aprile 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15737

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Loredana Russo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Loredana Russo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato di qualificazione nel campo igiene del corpo/parrucchiera e del certificato di qualificazione nell'addestramento professionale di parrucchiera, entrambi i titoli rilasciati dalla scuola professionale Justus-von-Liebig in Mannheim (Germania), nonché del diploma di artigiano qualificato nel mestiere di parrucchiere rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Mannheim, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Loredana Russo, cittadina italiana, nata a Lampertheim (Germania) in data 30 settembre 1986, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15740

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Michele Setaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Michele Setaro, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza di lavoro autonomo maturata per circa cinque anni in Gran Bretagna correttamente documentata attraverso la produzione di una licenza per vendita di bevande alcoliche e ristorazione, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, mediante il meccanismo del riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria FIEPET confesercenti e FIPE confcommercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Michele Setaro, cittadino italiano, nato San Rufo (Salerno) in data 19 dicembre 1957, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15741

DECRETO 18 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilham El Arjaoui, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ilham El Arjaoui, cittadina marocchina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito nel 2007 presso la scuola privata - autorizzata dallo Stato - «Besma» di Casablanca (Marocco), della durata di un anno per complessive 2100 ore teorico/pratiche, nonché dell'esperienza di lavoro autonomo in Italia, con preposto, della durata di circa due anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ilham El Arjaoui, cittadina marocchina, nata a Casablanca (Marocco) in data 8 aprile 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A15777

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Ferrania Technologies S.p.a. (Decreto n. 48544).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 29 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Liguria che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 7 agosto 2009, relativo alla società Ferrania Technologies S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di 350 lavoratori dipendenti presso l'unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 luglio 2009 al 17 luglio 2010;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Ferrania Technologies S.p.a.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2009 al 17 luglio 2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 7 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 350 unità lavorative della società Ferrania Technologies S.p.a., unità di Cairo Montenotte (Savona).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 6.089.198,50.

Matricola INPS: 7404447183.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 6.089.198,50, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A15769

DECRETO 26 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Romano S.p.a., in Matino. (Decreto n. 48545).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni della legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Puglia che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 3 settembre 2009, relativo alla società Romano S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di duecento lavoratori dipendenti presso l'unità di Matino (Lecce), per il periodo dal 1º settembre 2009 al 31 agosto 2010;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Romano S.p.a.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 1º settembre 2009 al 31 agosto 2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 3 settembre 2009, in favore di un numero massimo di duecento unità lavorative della società Romano S.p.a., unità di Matino (Lecce).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.483.960,00.

Matricola I.N.P.S.: 4103033572.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.483.960,00, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A15770

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2009.

Nomina di un componente effettivo presso la Commissione provinciale di conciliazione di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 10578 del 22 maggio 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 410 c. III c.p.c. e sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione presso questa direzione provinciale del lavoro;

Visto il decreto direttoriale, n. 20066 del 27 settembre 1991, con il quale il sig. Lumino Fernando è stato nominato componente effettivo della Commissione di cui in premessa in rappresentanza della C.G.I.L.;

Vista la nota prot. s/286 del 19 novembre 2009 con la quale la CGIL ha designato quale componente effettivo della citata Commissione il sig. Palmatè Mauro in sostituzione del sig. Lumino Fernando, indicato nella medesima nota quale componente supplente;

Decreta:

Il sig. Palmatè Mauro, nato a Taranto il 30 gennaio 1973 ed ivi residente alla via C. Speziale n. 2, è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione in sostituzione del sig. Lumino Fernando che è nominato componente supplente in rappresentanza della CGIL.

Taranto, 14 dicembre 2009

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

09A15774

DECRETO 18 dicembre 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 33 del 28 settembre 2009 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Roma;

Vista la nota n. 933/09 del 16 dicembre 2009, con la quale la Cisal di Roma designa, in sostituzione del sig. Roberto Gironi, attuale rappresentante, il sig. Franco Calandri, nato a Calci (Pisa) il 7 ottobre 1943;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco Calandri è nominato membro in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Roma, in rappresentanza della CISAL di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore provinciale: ESPOSITO

09A15775

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Fondo infrastrutture ferrovie sud-est: inquinamento acustico lungo le linee ferroviarie. (Deliberazione n. 57/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. fondo infrastrutture);

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008, dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle amministrazioni centrali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51, questo Comitato ha definito le disponibilità del fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e riportando in apposito allegato l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse di cui alla legge obiettivo, fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, con delibera n. 52, questo Comitato ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il programma delle infrastrutture strategiche, in ordine alla impostazione programmatica dell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha approvato limitate modifiche al citato documento programmatorio licenziato nella seduta del 26 giugno 2009;

Vista la nota n. 0030179 del 21 luglio 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, fra l'altro, chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta utile del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'argomento concernente le «Ferrovie del sud-est: inquinamento acustico lungo le linee ferroviarie»;

Vista la successiva nota n. 0030513 del 23 luglio 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al richiamato intervento, proponendo l'assegnazione di un finanziamento di 30.000.000 euro, al netto dell'IVA, a copertura del progetto definitivo concernente il rinnovo e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese al fine di ridurre l'inquinamento da rumore lungolinea nelle aree metropolitane, con onere da porre a carico della quota dell'85% del fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno;

Considerato che il progetto presentato prevede l'istallazione di barriere fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria Bari-Taranto (tratta Bari Sud-Est - Mungivacca - Putignano - Martina Franca) e lungo la linea ferroviaria Mungivacca - Putignano, nei tratti in cui le dette linee risultano tangenti a nuclei abitati a destinazione residenziale e considerato altresì che nella relazione istruttoria del Ministero proponente viene fatto presente che per l'esecuzione dei relativi lavori, di durata pari a dodici mesi per ultimare le istallazioni definitive, non è necessaria l'acquisizione di autorizzazioni di carattere urbanistico o ambientale, trattandosi di opere impiantistiche da realizzare su sedime ferroviario già esistente;

Rilevato in seduta, su tale proposta, l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa viene disposta, a carico del fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione dell'importo complessivo di 30 milioni di

euro, al netto dell'IVA, da destinare al finanziamento dei richiamati interventi concernenti il rinnovo e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese al fine di ridurre l'inquinamento da rumore lungolinea nelle aree metropolitane, con onere da porre a carico della quota dell'85% del fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

Il contributo sarà erogato a favore dell'amministrazione beneficiaria «Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici S.r.l.», secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 280

10A00003

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma (CUP E51I0400001007). Rimodulazione del quadro economico generale. (Deliberazione n. 64/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il grande raccordo anulare per un costo complessivo di 2.892,159 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 1° agosto 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2006), 28 giugno 2007, n. 46 e 3 agosto 2007, n. 71, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla metropolitana di Roma - linea C - tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Pantano) ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Viste, in particolare:

la delibera n. 65/2003, che tra l'altro ha individuato il «Tracciato fondamentale» della linea C della metropolitana di Roma (Clodio/Mazzini - Pantano), costituito dalle tratte T2-T3-T4-T5-T6A-T7 e dal deposito Graniti;

la delibera n. 105/2004, che ha determinato in 3.047,424 milioni di euro il nuovo costo complessivo del suddetto «Tracciato fondamentale», nel cui ambito è stata individuata una prima fase strategica, rappresentata dalle tratte T4-T5-T6A-T7 e dal deposito Graniti, il cui costo, quale risulta dalle delibere approvative di singole tratte e di varianti, ammonta complessivamente a 1.623,609 milioni di euro e trova completa copertura nelle risorse sinora riservate all'opera;

la delibera n. 46/2007 che, nell'approvare il progetto definitivo delle sole tratte «T6A-T7 e deposito Graniti: opere integrative e compensative tratta T5», ha fissato, in relazione al combinato disposto degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, il relativo limite di spesa in 764,311 milioni di euro;

Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della rimodulazione del quadro economico generale della linea C della metropolitana di Roma, trasmettendo una nota informativa al riguardo;

Vista la successiva nota 23 giugno 2009, n. 25917, con la quale il citato Ministero ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa alle varianti che hanno determinato la citata rimodulazione del «Quadro economico generale»;

Viste le note 17 luglio 2009, n. 29689, e 29 luglio 2009, n. 31480, con le quali lo stesso Ministero ha fornito ulteriori elementi in ordine alla richiesta di cui sopra;

Considerato che questo Comitato ha autorizzato il soggetto aggiudicatore ad utilizzare i finanziamenti progressivamente assegnati per la realizzazione delle prestazioni e lavori più urgenti dell'intero «Tracciato fondamentale»;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, le varianti al progetto definitivo sono approvate dal soggetto aggiudicatore, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla quale è stata acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e in particolare:

che sono sorte problematiche, soprattutto di tipo archeologico, che hanno comportato la necessità di diverse tipologie di varianti ai progetti definitivi approvati da questo Comitato, così articolate:

1) varianti sull'intero «Tracciato fondamentale», per un costo complessivo di 50,306 milioni di euro, che non hanno comunque richiesto modifiche dei tempi di esecuzione dell'opera;

2) «Variante S. Giovanni», conseguente ai ritrovamenti archeologici rilevati a seguito di una vasta e complessa campagna di indagini soprattutto sull'esistente stazione di S. Giovanni, che comporta un costo aggiuntivo di 32,018 milioni di euro, cui sono da aggiungere 3,528 milioni di euro per spese soprattutto di progettazione, e che interessa il tracciato da inizio tratta T4 a Stazione Lodi esclusa, coinvolgendo:

la variazione delle gallerie tra le stazioni S. Giovanni e Lodi, con modifiche soprattutto altimetriche;

opere connesse all'intersezione tra la linea C e la linea A in corrispondenza della stazione di S.Giovanni, in particolare il sottoattraversamento della stazione, la rimodulazione planimetrica del manufatto di stazione e la ridefinizione delle modalità esecutive;

la modifica di un pozzo intermedio;

3) modifiche migliorative impiantistiche alla prima fase strategica, tratte da T4 a T7, per un costo pari a 35,687 milioni di euro, intese ad elevare la qualità del servizio e della sicurezza del sistema a guida automatica senza macchinista a bordo;

4) ulteriori varianti, per un costo totale pari a 55,404 milioni di euro, concentrate su:

tratta T7, per la quale è previsto l'adeguamento, ai fini della sicurezza, degli attraversamenti pedonali interferenti con la linea e che inoltre registra maggiori oneri a seguito della parziale indisponibilità di idonee aree per il recupero di parte dell'impiantistica civile e elettroferroviaria della ferrovia dismessa, come previsto dalla delibera n. 46/2007;

deposito Graniti, per il quale è prevista una diversa ripartizione di attività tra il concessionario ai sensi della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ed il contraente generale;

che l'incremento di costo complessivo, correlato alle suddette varianti ed inclusivo dell'IVA al 10% (17,695 milioni di euro), è di euro 194,638 milioni di euro, e che pertanto il costo complessivo della prima fase strategica passa dall'indicato importo di 1.623,609 milioni di euro a 1.818,247 milioni di euro;

che in particolare il costo della tratta T6A - T7 - deposito Graniti, si eleva a 890,254 milioni di euro;

che il quadro economico generale approvato della prima fase strategica risulta quindi così articolato:

(milioni di euro)

Voce	T4 - T5	T6 A	T7	Deposito Graniti	Totale
Lavori	663,413	271,953	229,363	155,217	1319,946
Oneri a carico contraente generale	96,377	29,657	36,794	11,717	174,545
Somme a disposizione	67,123	26,370	24,526	10,526	128,545
IVA	85,455	34,135	30,280	18,056	167,926
Appalti propedeutici	15,625	—	—	11,660	27,285
Totale	927,993	362,115	320,963	207,176	1818,247

che il Ministero istruttore specifica le modalità di copertura dell'onere incrementale di 194,638 milioni di euro, senza chiedere l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

che più specificatamente l'importo sopra citato trova copertura per 151,011 milioni di euro nelle economie di gara residue realizzate nella prima fase strategica e per 43,627 milioni di euro nelle voci «imprevisti» e «accantonamenti ex art. 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554» delle tratte T2 e T3; voci che, sia pure ridotte, vengono considerate congrue alle attività propedeutiche in corso;

che conseguentemente il costo della tratta T2 viene rideterminato in 769,439 milioni di euro e quello della tratta T3 in 459,738 milioni di euro;

che il costo complessivo del «Tracciato fondamentale» resta quindi fissato in 3.047,424 milioni di euro di cui:

769,439 riferiti alla tratta T2;

459,738 riferiti alla tratta T3;

1.818,247 riferiti alla prima fase strategica.

Delibera:

1) È approvato il nuovo «Quadro economico generale» della prima fase strategica, il cui costo totale è pari a 1.818,247 milioni di euro, articolati come indicato nella «presa d'atto».

In particolare il «limite di spesa» della tratta T6A -T7-deposito Graniti viene rideterminato in 890,254 milioni di euro.

2) Il costo del «Tracciato fondamentale» della linea C rimane confermato in 3.047,424 milioni di euro di cui 769,439 rappresentano il costo aggiornato della tratta T2 e 459,738 rappresentano il costo aggiornato della tratta T3.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 281

10A00002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17867-XV.J/5/8 2009 CE (24), del 26.11.2009 il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0040		**SEICORD 70 g**		
	03.12.2008	0042	1.1D	II^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta S.E.I. S.P.A. con sede in GHEDI (BRESCIA) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della stessa società.

09A15761

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS.XVJ/4/39 2004 CE (28) del 26.11.2009 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.2411/02	**PREMEX 300**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2658/02	**PREMEX 821**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2412/02	**PREMEX 831**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2413/02	**PREMEX 851**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2414/02	**PREMEX 2200**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2415/02	**PREMEX 2300**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2416/02	**PREMEX 3300**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II
0589.EXP.2417/02	**PREMEX 3700**		
16.04.2003	0241	1.1 D	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta fabbricante Pravisani S.P.A. con sede in Sequals (PN) localita' Prati del Briss ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della stessa società.

09A15762

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale Prot.557/PAS-7959-XVJ/3/24 2008 CE (23) del 26.11.2009 il manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
2006.06.29-013-004/03	GUN PROPELLANT PB450/700		
13.11.2006	0161	1.3C	I^
2006.06.29-013-004/03	GUN PROPELLANT PB500/700		
13.11.2006	0161	1.3C	I^
2006.06.29-013-004/02	GUN PROPELLANT PB4100/600		
13.11.2006	0161	1.3C	I^
2006.06.29-013-004/02	GUN PROPELLANT PB420/600		
13.11.2006	0161	1.3C	I^
2006.06.29-013-004/02	GUN PROPELLANT PB410/500U		
13.11.2006	0161	1.3C	I^

Il numero ONU 0161 e la classe di rischio 1.3C vale con gli imballaggi di cartone. Con gli imballaggi in metallo, i prodotti assumono il numero ONU 0160 e la classe di rischio 1.1C.

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice BASCHIERI E PELLAGRI con sede in Bologna ha prodotto i certificati “CE del Tipo” rilasciati dall'Organismo Notificato "CECOC , 1000 BRUSSELS - BELGIO" su richiesta della società fabbricante “PB CLERMONT S.A., 4480 ENGIS – BELGIO”.

09A15763

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale protocollo 557/PAS.17868-XVJ/6/7 2009 CE(22) del 26 novembre 2009 il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
ENB/P/153/09 ED.1	**CARTUCCIA AD IMPULSO part number 42315-281**		
01.06.2009	0323	1.4 S	V/A

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva *CE)*, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Agusta S.P.A. con sede in Varese ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «HSE, Buxton, Derbyshire - Gran Bretagna» su richiesta della società «Goodrich Corporation», California-Stati Uniti d'America». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso «Pacific Scientific», California-Stati Uniti d'America».

09A15764

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.18517-XVJ/2/25 2009 CE (15) del 26 novembre 2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo	Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.05.0016 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 39 g DP St RDX	17/03/2005	0441	1.4S	II
0080.EXP.05.0016 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 39 g DP St HMX	17/03/2005	0441	1.4S	II
0080.EXP.05.0016 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 39 g DP St HNS	17/03/2005	0441	1.4S	II
0080.EXP.05.0016 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 39 g DP Zn RDX	17/03/2005	0441	1.4S	II
0080.EXP.05.0016 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 39 g DP Zn HMX	17/03/2005	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva *CE)*, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. S.r.l. con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Ineris, Verneuil en Halatte - Francia» su richiesta della società «Dynaenergetics GMBH & CO.KG, Troisdorf-Germania». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Dynaenergetics GMBH & CO.KG Troisdorf-Germania».

09A15765

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14596-XV.J(5297), del 26 novembre 2009 i manufatti esplosivi denominati:

«3 Water Shells (green to crackling)» (massa attiva g 137);

«3 Water Shells (red to crackling)» (massa attiva g 137);

«3 Purple Peony W/Coconut Pistil & Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Red Peony W/Coconut Pistil & Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Green Peony W/Coconut Pistil & Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Blue Peony W/Coconut Pistil & Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Lemon Peony W/Coconut Pistil & Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Orange Peony W/Coconut Pistil & Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Silver Strobe W/Yellow & Strobe Tail» (massa attiva g 157);

«3 Silver Strobe W/Blue & Strobe Tail» (massa attiva g 157);

«3 Silver Strobe W/Red & Strobe Tail» (massa attiva g 157);

«3 Silver Strobe W/Purple & Strobe Tail» (massa attiva g 157);

«3 Silver Strobe W/Green & Strobe Tail» (massa attiva g 157);

«3 Silver Strobe W/Lemon & Strobe Tail» (massa attiva g 157);

«3 Half Blue & Red Peony W/Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Half Red & Green Peony W/silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Half Purple & Blue Peony W/Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Half Golden & Silver Peony W/Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Half Purple & Green Peony W/Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Half Yellow & Red Peony W/Silver Tail» (massa attiva g 157);

«3 Red Wave W/Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Green Wave W/Crackling/Green Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Purple Wave W/Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Acqua Wave W/Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Lemon Wave W/Crackling/Green Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Orange Wave W/Crackling/Green Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Red Peony W/Silver Crackling/Green Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Acqua Peony W/Silver Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Green Peony W/Silver Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Yellow Peony W/Silver Crackling/Green Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Blue Peony W/Silver Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Purple peony W/Silver Crackling/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Yellow Wave To Green W/Yellow Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Red Wave To Blue W/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Grren Wave To Purple W/Green Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Blue Wave To Yellow W/blue Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Purple Wave To Green W/Purple Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Red Wave To Yellow W/Red Wave Tail» (massa attiva g 157);

«3 Blue Ring W/Crackling Pistil/Silver Tail» (massa attiva g 132);

«3 Purple Ring W/Crackling Pistil/Silver Tail» (massa attiva g 132);

«3 Acqua Ring W/Crackling Pistil/Silver Tail» (massa attiva g 132);

«3 Green Ring W/Crackling Pistil/Silver Tail» (massa attiva g 132);

«3 Red ring W/Crackling Pistil/Silver Tail» (massa attiva g 132);

«3 Water Shells (Brocade Crown)» (massa attiva g 132),

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Cristiano Grazia - titolare di fabbrica e deposito esplosivi di IV e V categoria sita in Soriano Calabro (Vibo Valentia) località Rizzarello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A15766

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19686-XV.J(5073), del 26 novembre 2009 il manufatto esplosivo denominato «Zonf-Fuse 4» (massa attiva g 4000 per una matassa da 340 fili lunghi 130 *cm)* è riconosciuto su istanza della sig.ra Guerrucci Anna Luisa - titolare di fabbrica di fuochi d'artificio di IV e V categoria in C.da S. Cosma - Loc. Torretta - Pontecorvo (Frosinone), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A15767

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13830-XV.J(5134), del 26.11.2009 i manufatti esplosivi denominati:

«UBV0308 – Ritardo verde argento onda 70» (massa attiva g 365);

«UBV0408 – Palma dorata 95» (massa attiva g 771);

«UBV0508 – Fischi argento 120» (massa attiva g 1258)

«UBV0608 – Palma argento 130» (massa attiva g 2966),

sono riconosciuti su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l., sita in Località Cascina Draga - Inzago (Milano), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

09A15768

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2009.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2009, è risultato pari al 4,32%.

10A00044

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i Comuni Catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il Comune Amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso i competenti Uffici del Catasto e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento, Openkat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli artt. 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del Catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del Catasto Fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli,

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del Catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione Tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

COMUNE AMMINISTRATIVO	COMUNE CATASTALE
Storo	Darzo
Cimego	Cimego I
Brione	Brione
Castel Condino	Castel Condino
Arco	Arco
Arco	Romarzollo
Drena	Drena
Dro	Dro
Nago Torbole	Nago Torbole
Riva	Pregasina
Riva	Riva

09A15773

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-005) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.